



COMUNE DI PARTINICO

Provincia di Palermo

AVVISO PUBBLICO FORMAZIONE ALBO IMPRESE DI FIDUCIA

Ai sensi del Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 14 del 30/04/2008, è istituito l'Albo delle Imprese di Fiducia, per l'affidamento di lavori mediante cottimo – appalto, regolato dall'articolo 24 bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e con le norme della L.R. 19 maggio 2003, n. 7 e s.m.i.

L'albo è utilizzato per l'espletamento di gare informali di cottimo - appalto per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino ad €150.000,00 (euro centocinquantamila/00).

Al fine di procedere alla formazione dell'Albo delle Imprese di Fiducia, si invitano le ditte interessate a far pervenire entro il termine del 07.05.2009 apposita istanza, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità, .

La domanda,:

- § dovrà essere trasmessa a mezzo servizio postale o consegnata a mano presso il Protocollo Generale dell'Ente al seguente indirizzo: Comune di Partinico – Settore Segreteria Generale – Ufficio Contratti – Piazza Umberto I n. 3 – 90047 Partinico (PA), ed inserita in una busta sigillata, recante l'indirizzo del mittente nonché l'indicazione "Iscrizione Albo Imprese di fiducia";
- § dovrà riportare, oltre alla qualifica e/o alla qualità ed alle generalità del sottoscrittore, tutti i dati dell'impresa da iscrivere, le categorie di lavori per cui si chiede l'iscrizione;
- § dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 75, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554.

Possono essere iscritte all'albo le seguenti imprese:

- a) imprese in possesso di attestato di qualificazione S.O.A (ex D.P.R. n. 34/2000), per le categorie risultanti dall'attestazione SOA;
- b) imprese iscritte da almeno due anni all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per le categorie di attività risultanti dal certificato dell'albo artigiani;
- c) imprese cooperative iscritte da almeno due anni all'Albo Società Cooperative, tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, che

per effetto del D.M. 23.06.2004 sostituisce i registri prefettizi, sezione produzione e lavoro, per le categorie di attività risultanti dai certificati della C.C.I.A.A.

- d) imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a), b) e c), ma iscritte alla C.C.I.A.A., ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 34/2000, ridotti del 50%, per le categorie di attività risultanti dal certificato della C.C.I.A.A..

Documentazione da allegare all'istanza

Alla domanda per ottenere l'iscrizione all'albo di questo Ente, i richiedenti devono allegare i documenti e i certificati seguenti:

- a) attestazione SOA, rilasciata da società di attestazione di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, oppure:
- a.1) certificato di iscrizione all'albo separato delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura da almeno due anni;
- a.2) certificato di iscrizione all'Albo Cooperative tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura da almeno due anni;
- a.3) certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante, attestante/i che l'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di iscrizione all'albo non sia inferiore all'importo di € 150.000,00, ridotti del 50%, così come previsto dall'art. 8, comma 11 quinquies, lett. c), della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e con le norme della L.R. 19 maggio 2003, n. 7 e s. m. i.;
- b) certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti che l'impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non sussista concordato;
- c) certificato della cancelleria del tribunale competente - sezione fallimentare -, dal quale risulti che nei confronti dell'impresa non sia in corso una procedura di cui al precedente punto b) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste presentazione di domanda di concordato preventivo;
- d) certificato generale del casellario giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di imprese commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:
- per tutti i direttori tecnici;
 - per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
 - per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
 - per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo;
- e) certificato di carichi pendenti, in riferimento ai soggetti di cui al precedente punto d).

I certificati di cui ai precedenti punti d) ed e) devono riferirsi anche ai soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente.

Il certificato della Camera di Commercio dovrà contenere la dicitura prevista dall'articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, circa la insussistenza di provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/00, in sostituzione delle superiori certificazioni di iscrizione ad albi o registri, possono essere presentate dichiarazioni sottoscritte dall'interessato, salva facoltà di verifica della loro veridicità ed autenticità da parte dell'Amministrazione.

Procedura per l'iscrizione all'Albo Imprese di Fiducia

Le istanze e la documentazione presentate verranno esaminate dal Responsabile dell'Ufficio Contratti, che provvederà alla formulazione dell'elenco delle imprese da inserire nell'albo, in stretto ordine alfabetico.

La costituzione dell'Albo sarà approvata con provvedimento del Responsabile del Settore Segreteria Generale.

Alla prima formazione dell'albo consegue l'onere della sua pubblicazione nella G.U.R.S. .

Effetto dell'iscrizione all'albo

L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.

Ogni impresa e/o ditta ha l'obbligo di comunicare, entro trenta giorni, tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.

Le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo dall'inizio di ogni anno..

Sospensione dall'albo

L'efficacia dell'iscrizione nell'albo potrà essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi previsti dall'art. 52 del Regolamento Comunale dei Contratti.

Cancellazione dall'albo

Si procede, anche in corso d'anno, alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti ricorrono le condizioni di cui all' art. 54 del Regolamento Comunale dei Contratti

Trattamento Dati Personali

Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Partinico per finalità unicamente connesse alla selezione.

Altre Informazioni

Il regolamento dei contratti, l'avviso pubblico e la modulistica allegata sono visionabili e disponibili presso l'Ufficio Contratti sito in Piazza Umberto I°, n.3, nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, oppure consultando il sito www.comune.partinico.pa.it

Il Responsabile del procedimento è il dr. Michele La Fata
Tel 091-8913213 – Fax 0918781807

Partinico lì 12.03.2009